INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 4

Titoli di studio per l'accesso alle carriere di concetto

Il disposto di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 34 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "b) per la carriera di concetto dei periti industriali, diploma di perito industriale e di maturita' scientifica". Allo stesso articolo 34 della citata legge n. 119 e' aggiunto il seguente comma: "L'Amministrazione, inoltre, puo' limitare l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto dei periti industriali a coloro che sono provvisti di diploma di perito industriale con una delle specializzazioni previste dall'ordinamento scolastico, indicandole nel relativo bando".

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Secondo — Ordinamento delle carriere
Capo	II — Carriere di concetto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-4-titoli-di-studio-per-l-accesso-alle-carriere-di-concetto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it